

Tribunale di Roma

Sezione Fallimentare

Fallimento: CLSTV Srl (524/2018)
Giudice Delegato: Dott.ssa Daniela Cavaliere
Curatore: Avv. Domenico Barboni

Progetto di stato passivo creditori

Domande tempestive

Da data esame: 10/10/2018 Ore:10:10
A data esame: 10/10/2018 Ore:10:10
Da cronologico: 0001
A cronologico: 0034
Classe creditore: Tutte
Stato lavorazione domanda: Tutti
Ordinamento: Cronologico
Domande: Tempestive

Progetto di stato passivo creditori - CLSTV Srl

Tribunale ordinario di: Roma - G.D. : Dott.ssa Daniela Cavaliere - Fallimento: CLSTV Srl (524/2018)

Curatore: Avv. Domenico Barboni

Massa - Cron Data domanda Data Esame SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00001 24/07/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Pitoni Giuliano c/o avv. Marini Paolo paolomarini@ordineavvocatiroma.org ptngln80119h282f	93.404,87	0,00	20.657,39	0,00	72.747,48
Si propone l'ammissione per la minor somma di euro 20.657,39 di cui euro 1.428,78 a titolo di TFR in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi annualmente rivalutati per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento, nonché post fallimentari sino al progetto di riparto, in quanto il rapporto di lavoro risulta comprovato dai titoli allegati (ordinanza ex art. 1, comma 48, L. 92/12 e successiva sentenza resa nel giudizio di opposizione), definitivi e quindi opponibili al fallimento. Quanto alla somma di cui si propone l'ammissione la stessa è stata determinata, sulla scorta della statuizione dell'ordinanza, con riferimento al periodo che va dal licenziamento alla data della sentenza di cui sopra (19 mensilità); tale periodo è stato preso in considerazione anche per il calcolo del TFR. Relativamente al periodo successivo si esclude la richiesta poichè, allo stato, non essendo stati versati in atti l'estratto matricolare INPS e/o la scheda professionale del lavoratore, non risulta provato che il creditore non abbia nelle more aliunde percepito retribuzioni da diverso datore di lavoro. In ogni caso si rappresenta sin d'ora che, da elementi emersi dalla visura camerale e da altra documentazione pervenuta al curatore, la società fallita sembra aver di fatto cessato ogni attività nel novembre 2015 a seguito di cessione di ramo d'azienda, per cui da tale data può comunque presumersi l'impossibilità di provvedere alla reintegra statuita giudizialmente.						
00-00002 24/07/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Valentini Gabriele c/o avv. Marini Paolo paolomarini@ordineavvocatiroma.org vlngrl84t18a258w	93.404,87	0,00	20.657,39	0,00	72.747,48
Si propone l'ammissione per la minor somma di euro 20.657,39 di cui euro 1.428,78 a titolo di TFR in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi annualmente rivalutati per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento, nonché post fallimentari sino al progetto di riparto, in quanto il rapporto di lavoro risulta comprovato dai titoli allegati (ordinanza ex art. 1, comma 48, L. 92/12 e successiva sentenza resa nel giudizio di opposizione), definitivi e quindi opponibili al fallimento. Quanto alla somma di cui si propone l'ammissione la stessa è stata determinata, sulla scorta della statuizione dell'ordinanza, con riferimento al periodo che va dal licenziamento alla data della sentenza di cui sopra (19 mensilità); tale periodo è stato preso in considerazione anche per il calcolo del TFR. Relativamente al periodo successivo si esclude la richiesta poichè, allo stato, non essendo stati versati in atti l'estratto matricolare INPS e/o la scheda professionale del lavoratore, non risulta provato che il creditore non abbia nelle more aliunde percepito retribuzioni da diverso datore di lavoro. In ogni caso si rappresenta sin d'ora che, da elementi emersi dalla visura camerale e da altra documentazione pervenuta al curatore, la società fallita sembra aver di fatto cessato ogni attività nel novembre 2015 a seguito di cessione di ramo d'azienda, per cui da tale data può comunque presumersi l'impossibilità di provvedere alla reintegra statuita giudizialmente.						
00-00003 24/07/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Del Vicario Vincenzo c/o avv. Marini Paolo paolomarini@ordineavvocatiroma.org dlvvcn68e31i158e	84.668,95	0,00	0,00	11.446,90	73.222,05
Si propone l'ammissione per euro 11.446,00 in chirografo a titolo di spese legali liquidate in sentenze definitive e quindi opponibili al fallimento. Si propone l'esclusione delle ulteriori somme domandate a titolo di spettanze lavorative (retribuzioni, TFR) e/o di risarcimento poichè dalla documentazione in atti (si veda ordinanza di cui in allegato 1) emerge che il lavoratore non ha mai prestato attività lavorativa in favore della fallita, essendo il fallimento intervenuto in epoca antecedente alla cessione di azienda tra C.L.S.T.V. srl e CLSTV, con la conseguenza che al momento della cessione il creditore non risultava tra i lavoratori transitati. Tanto è vero che lo stesso lavoratore ha nelle more agito in via monitoria nei confronti della sola cedente, unica soggetto tenuto a rispondere delle pretese creditorie del ricorrente.						
00-00004 26/07/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Giannini Stefano c/o avv. D'Ovidio Paolo andrea.dovidio@pecavvocatirieti.it gnnsfn67h18h501p	8.065,60	0,00	8.065,60	0,00	0,00
Si propone l'ammissione come da domanda per euro 8.065,60 in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi annualmente rivalutati per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento, nonché post fallimentari sino al progetto di riparto, in quanto il credito risulta provato da sentenza definitiva e quindi opponibile al fallimento. All'uopo si osserva infatti che, pur non essendovi certificazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza, non consta alla curatela proposizione di appello avverso il provvedimento, i cui termini risultano comunque ormai scaduti.						

Progetto di stato passivo creditori - CLSTV Srl

Tribunale ordinario di: Roma - G.D. : Dott.ssa Daniela Cavaliere - Fallimento: CLSTV Srl (524/2018)

Curatore: Avv. Domenico Barboni

Massa - Cron Data domanda Data Esame SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00005 26/07/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	D'Ovidio Paolo paolomarini@ordineavvocatiroma.org dvdndr78r22b631b	0,00	1.435,20	0,00	1.435,20	0,00
Si propone l'ammissione come da domanda per euro 1.435,20 in chirografo in quanto il credito del legale, dichiaratosi antistatario, risulta provato da sentenza definitiva e quindi opponibile al fallimento. All'uopo si osserva infatti che, pur non essendovi certificazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza, non consta alla curatela proposizione di appello avverso il provvedimento, i cui termini risultano comunque ormai scaduti.						
00-00006 30/07/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Cassoni Mauro c/o avv. Marini Paolo paolomarini@ordineavvocatiroma.org cssmra79d23h501n	59.365,91	0,00	1.801,56	0,00	57.564,35
Si propone l'ammissione per la minor somma di euro 1.801,56 a titolo di TFR in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi annualmente rivalutati per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento, nonché post fallimentari sino al progetto di riparto, in quanto il rapporto di lavoro risulta comprovato dal titolo allegato (ordinanza ex art. 1, comma 48, L. 92/12), definitivo e quindi opponibile al fallimento. Quanto alla somma di cui si propone l'ammissione la stessa è stata determinata, sulla scorta della statuizione dell'ordinanza, con riferimento al periodo che va dal licenziamento alla data del precetto di pagamento notificato avente data certa (21 mensilità): considerato che le retribuzioni relative a tale periodo risultano interamente percepite a seguito di procedura esecutiva, residua solamente l'importo dovuto a titolo di TFR, come sopra calcolato. Relativamente al periodo successivo si esclude la richiesta poichè, allo stato, non essendo stati versati in atti l'estratto matricolare INPS e/o la scheda professionale del lavoratore, non risulta provato che il creditore non abbia nelle more aliunde percepito retribuzioni da diverso datore di lavoro. In ogni caso si rappresenta sin d'ora che, da elementi emersi dalla visura camerale e da altra documentazione pervenuta al curatore, la società fallita sembra aver di fatto cessato ogni attività nel novembre 2015 a seguito di cessione di ramo d'azienda, per cui da tale data può comunque presumersi l'impossibilità di provvedere alla reintegra statuata giudizialmente.						
00-00007 31/07/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Amoroso Francesco Cristian c/o avv. Marini Paolo paolomarini@ordineavvocatiroma.org mrsfnc77r10d123q	93.404,88	0,00	20.657,39	0,00	72.747,49
Si propone l'ammissione per la minor somma di euro 20.657,39 di cui euro 1.428,78 a titolo di TFR in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi annualmente rivalutati per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento, nonché post fallimentari sino al progetto di riparto, in quanto il rapporto di lavoro risulta comprovato dai titoli allegati (ordinanza ex art. 1, comma 48, L. 92/12 e successiva sentenza resa nel giudizio di opposizione), definitivi e quindi opponibili al fallimento. Quanto alla somma di cui si propone l'ammissione la stessa è stata determinata, sulla scorta della statuizione dell'ordinanza, con riferimento al periodo che va dal licenziamento alla data della sentenza di cui sopra (19 mensilità); tale periodo è stato preso in considerazione anche per il calcolo del TFR. Relativamente al periodo successivo si esclude la richiesta poichè, allo stato, non essendo stati versati in atti l'estratto matricolare INPS e/o la scheda professionale del lavoratore, non risulta provato che il creditore non abbia nelle more aliunde percepito retribuzioni da diverso datore di lavoro. In ogni caso si rappresenta sin d'ora che, da elementi emersi dalla visura camerale e da altra documentazione pervenuta al curatore, la società fallita sembra aver di fatto cessato ogni attività nel novembre 2015 a seguito di cessione di ramo d'azienda, per cui da tale data può comunque presumersi l'impossibilità di provvedere alla reintegra statuata giudizialmente.						
00-00008 20/08/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Partita iva creditore:	Agenzia Entrate - Riscossione laz.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it 13756881002	726.367,13	49.350,62	726.367,13	49.350,62	0,00
Si propone l'ammissione come da domanda per euro 726.367 in privilegio ed euro 49.350,62 in chirografo poichè il credito risulta comprovato dagli estratti di ruolo allegati, consegnati e vistati in epoca anteriore al fallimento.						

Progetto di stato passivo creditori - CLSTV Srl

Tribunale ordinario di: Roma - G.D. : Dott.ssa Daniela Cavaliere - Fallimento: CLSTV Srl (524/2018)

Curatore: Avv. Domenico Barboni

Massa - Cron Data domanda Data Esame SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00009 20/08/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Partita iva creditore:	Agenzia Entrate - Riscossione laz.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it 13756881002	672.870,54	7.957,10	672.870,54	7.957,10	0,00
Si propone l'ammissione come da domanda per euro 672.870,54 in privilegio ed euro 7.957,10 in chirografo poichè il credito risulta comprovato dagli estratti di ruolo allegati, consegnati e vistati in epoca anteriore al fallimento.						
00-00010 03/09/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Malpicci Andrea c/o avv. Marini Paolo paolomarini@ordineavvocatiroma.org mlpndr86c22h501w	78.577,25	0,00	24.482,78	4.500,86	49.593,61
Si propone l'ammissione per la minor somma di euro 24.482,78 di cui euro 2.255,97 a titolo di TFR in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi annualmente rivalutati per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento, nonché post fallimentari sino al progetto di riparto, ed euro 4.500,86 in chirografo a titolo di spese legali. Ciò in quanto il rapporto di lavoro risulta comprovato dai titoli allegati (ordinanza ex art. 1, comma 48, L. 92/12 e successiva sentenza resa nel giudizio di opposizione), definitivi e quindi opponibili al fallimento. Quanto alla somma di cui si propone l'ammissione la stessa è stata determinata, sulla scorta della statuizione dell'ordinanza, con riferimento al periodo che va dal licenziamento alla data del decreto ingiuntivo (30 mensilità), decurtato delle somme ricevute a seguito di procedura esecutiva a parziale soddisfo; tale periodo è stato preso in considerazione anche per il calcolo del TFR. Relativamente al periodo successivo si esclude la richiesta poichè, allo stato, non essendo stati versati in atti l'estratto matricolare INPS e/o la scheda professionale del lavoratore, non risulta provato che il creditore non abbia nelle more aliunde percepito retribuzioni da diverso datore di lavoro. In ogni caso si rappresenta sin d'ora che, da elementi emersi dalla visura camerale e da altra documentazione pervenuta al curatore, la società fallita sembra aver di fatto cessato ogni attività nel novembre 2015 a seguito di cessione di ramo d'azienda, per cui da tale data può comunque presumersi l'impossibilità di provvedere alla reintegra statuita giudizialmente. Con riferimento alle spese legali le stesse risultano liquidate in provvedimenti definitivi per cui si propone l'ammissione degli importi con esclusione del privilegio richiesto in quanto non dovuto.						
00-00011 05/09/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Partita iva creditore:	Securpol Security srl d.giaffreda@consulentidellavoropec.it 04335330751	0,00	16.585,04	0,00	0,00	16.585,04
Si propone il rigetto della domanda poichè il credito non risulta comprovato dalla documentazione allegata (contratto privo di data certa anteriore al fallimento e neppure sottoscritto dalle parti, fatture) nè lo scrivente è in possesso della documentazione contabile della società.						
00-00012 05/09/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Ruocco Carlo c/o avv. Sansoni Alessandro alessandrosansoni@legalmail.it rcccr165a29i182a	11.941,18	0,00	9.914,17	0,00	2.027,01
Si propone l'ammissione per la minor somma di euro 9.914,17, di cui euro 5.424,10 a titolo di TFR ed euro 2.647,46 a titolo di ultime 3 mensilità (settembre, ottobre e novembre 15) in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi annualmente rivalutati per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento, nonché post fallimentari sino al progetto di riparto, in quanto il rapporto di lavoro risulta comprovato dalla documentazione allegata (buste paga e Certificazione unica), avente data certa poichè depositata contestualmente a ricorso monitorio. Con riferimento alla somma di cui si propone l'ammissione la stessa è stata determinata sulla scorta delle buste paga (imponibile fiscale: vale a dire l'importo al netto delle ritenute previdenziali) e sull'ammontare del TFR risultante dalla CU, detratta la somma di euro 600,00 ricevuta a titolo di acconto, come accertato giudizialmente.						

Progetto di stato passivo creditori - CLSTV Srl

Tribunale ordinario di: Roma - G.D. : Dott.ssa Daniela Cavaliere - Fallimento: CLSTV Srl (524/2018)

Curatore: Avv. Domenico Barboni

Massa - Cron Data domanda Data Esame SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00013 05/09/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Giangirolami Mauro c/o avv. Aguglia Bruno brunoaguglia@ordineavvocatiroma.org ngmra66e02g763e	5.853,04	0,00	5.853,04	0,00	0,00
Si propone l'ammissione come da domanda per euro 5.853,04 in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi annualmente rivalutati per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento, nonché post fallimentari sino al progetto di riparto, in quanto il credito risulta provato da: 1) sentenza definitiva e quindi opponibile al fallimento resa nell'ambito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; 2) sentenza definitiva a quindi opponibile al fallimento resa nell'ambito di giudizio di opposizione avverso ordinanza ex art. 1, comma 5, L. 92/12. All'uopo si osserva infatti che, con riferimento alla sentenza di cui al punto 1), pur non essendovi certificazione attestante il passaggio in giudicato della stessa, non consta alla curatela proposizione di appello avverso il provvedimento, i cui termini risultano comunque ormai scaduti: con riferimento alla sentenza di cui al punto 2) risulta aliunde proposto gravame, con sentenza di Corte d'Appello che ha confermato la statuizione e non consta alla curatela proposizione di ricorso per Cassazione, i cui termini risultano comunque ormai scaduti. L'importo di cui si propone l'ammissione è determinato dalla sorte del decreto ingiuntivo unitamente alla sorte risultante dalla sentenza di cui al punto 2), detratto quanto già recuperato dal creditore, oltre interessi e rivalutazione fino alla domanda di fallimento. Relativamente alla sorte di cui alla sentenza richiamata la somma dovuta a titolo di risarcimento risulta comprovata dall'ammontare delle buste paga versate in atti.						
00-00014 05/09/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	De Filippis Alfredo c/o avv. Sansoni Alessandro alessandrosansoni@legalmail.it dfllrd79b06h501v	9.866,60	0,00	8.549,65	0,00	1.316,95
Si propone l'ammissione per la minor somma di euro 8.549,65, di cui euro 5.044,87 a titolo di TFR ed euro 2.484,02 a titolo di ultime 2 mensilità (agosto e settembre 15) in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi annualmente rivalutati per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento, nonché post fallimentari sino al progetto di riparto, in quanto il rapporto di lavoro risulta comprovato dalla documentazione allegata (buste paga e Certificazione unica), avente data certa poichè depositata a corredo del ricorso monitorio. Con riferimento alla somma di cui si propone l'ammissione la stessa è stata determinata sulla scorta delle buste paga (imponibile fiscale: vale a dire l'importo al netto delle ritenute previdenziali) e sull'ammontare del TFR risultante dalla CU.						
00-00015 05/09/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Valente Gerry c/o avv. Sansoni Alessandro alessandrosansoni@legalmail.it vngry72d10e335e	11.515,67	0,00	10.490,10	0,00	1.025,57
Si propone l'ammissione per la minor somma di euro 10.490,10 di cui euro 4.730,80 a titolo di TFR ed euro 3.325,13 a titolo di ultime 3 mensilità (settembre - ottobre- novembre 15) in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi annualmente rivalutati per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento, nonché post fallimentari sino al progetto di riparto, in quanto il rapporto di lavoro risulta comprovato dalla documentazione allegata (buste paga e Certificazione unica), avente data certa poichè depositata a corredo del ricorso monitorio. Con riferimento alla somma di cui si propone l'ammissione la stessa è stata determinata sulla scorta delle buste paga (imponibile fiscale: vale a dire l'importo al netto delle ritenute previdenziali) e sull'ammontare del TFR risultante dalla CU.						
00-00016 05/09/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Aguglia Bruno brunoaguglia@ordineavvocatiroma.org gglnrn44p17d969c	14.480,85	0,00	0,00	11.089,32	3.391,53
Si propone l'ammissione per euro 11.089,32 in chirografo poichè il credito del legale, dichiaratosi antistatario, risulta comprovato dai seguenti titoli esecutivi allegati: 1) decreto ingiuntivo in favore di Giangirolami; 2) sentenza giudizio di opposizione ordinanza ex art. 1, comma 5, L. 92/12 in favore di Giangirolami; 3) sentenza Corte d'Appello avverso la sentenza di cui al punto 2); tutti i titoli predetti risultano definitivi e quindi opponibili al fallimento. Si propone l'esclusione della residua somma a titolo di spese legali liquidate nella sentenza del giudizio di opposizione a d.i. Giangirolami in quanto non risulta la liquidazione in favore del legale antistatario e di spese liquidate nel decreto ingiuntivo in favore di Parisi in quanto non munito di decreto di esecutorietà ex art. 647 cpc in epoca anteriore al fallimento e quindi non opponibile al fallimento. Si propone l'esclusione del privilegio richiesto in quanto non dovuto.						

Progetto di stato passivo creditori - CLSTV Srl

Tribunale ordinario di: Roma - G.D. : Dott.ssa Daniela Cavaliere - Fallimento: CLSTV Srl (524/2018)

Curatore: Avv. Domenico Barboni

Massa - Cron Data domanda Data Esame SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00017 05/09/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Parisi I lio c/o avv. Aguglia Bruno brunoaguglia@ordineavvocatiroma.org prslil74t02h501a	2.584,76	0,00	0,00	0,00	2.584,76
Si propone il rigetto della domanda poichè il credito non risulta comprovato dalla documentazione allegata (decreto ingiuntivo non munito di decreto di esecutorietà ex art. 647 cpc in epoca anteriore al fallimento e quindi non opponibile al fallimento). Nè peraltro, a riprova del credito, risulta allegata la documentazione allegata in fase monitoria.						
00-00018 05/09/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Petrangeli Alessio c/o avv. Aguglia Bruno brunoaguglia@ordineavvocatiroma.org ptrlss89t11a132s	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Si propone l'ammissione come da domanda per euro 1.500,00 in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi annualmente rivalutati per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento, nonché post fallimentari sino al progetto di riparto, in quanto il credito risulta provato dal verbale di conciliazione reso esecutivo dal Tribunale. L'importo è pari alle somma pattuita in sede conciliativa detratto quanto già recuperato dal creditore.						
00-00019 06/09/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Ceccarelli Andrea c/o avv. Sansoni Alessandro alessandrosansoni@ordineavvocatiroma.org ccndr93b21h501r	5.882,49	0,00	5.771,36	0,00	111,13
Si propone l'ammissione per la minor somma di euro 5.771,36 di cui euro 1.708,97 a titolo di TFR ed euro 2.778,23 a titolo di ultime 3 mensilità (settembre- ottobre e novembre 15) in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi annualmente rivalutati per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento, nonché post fallimentari sino al progetto di riparto, in quanto il rapporto di lavoro risulta comprovato dalla documentazione allegata (buste paga e Certificazione unica), avente data certa poichè depositata a corredo del ricorso monitorio. Con riferimento alla somma di cui si propone l'ammissione la stessa è stata determinata sulla scorta delle buste paga depositate e sull'ammontare del TFR risultante dalla CU.						
00-00020 06/09/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	De Rubeis Ettore c/o avv. Sansoni Alessandro alessandrosansoni@legalmail.it drbttr66a11h501n	15.764,28	0,00	11.283,00	0,00	4.481,28
Si propone l'ammissione per la minor somma di euro 11.283,00 di cui euro 5.220,68 a titolo di TFR ed euro 3.515,04 a titolo di ultime 3 mensilità (settembre, ottobre e novembre 15) in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi annualmente rivalutati per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento, nonché post fallimentari sino al progetto di riparto, in quanto il rapporto di lavoro risulta comprovato dalla documentazione allegata (buste paga e Certificazione unica), avente data certa poichè depositata contestualmente a ricorso monitorio. Con riferimento alla somma di cui si propone l'ammissione la stessa è stata determinata sulla scorta delle buste paga (imponibile fiscale: vale a dire l'importo al netto delle ritenute previdenziali) e sull'ammontare del TFR risultante dalla CU, detratta la somma di euro 240,00 ricevuta a titolo di acconto, come accertato giudizialmente.						
00-00021 06/09/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Re Claudio c/o avv. Sansoni Alessandro alessandrosansoni@legalmail.it rexcl55p20b474s	12.130,20	0,00	10.328,87	0,00	1.801,33
Si propone l'ammissione per la minor somma di euro 10.328,87 di cui euro 3.713,40 a titolo di TFR ed euro 3.871,32 a titolo di ultime 3 mensilità (settembre, ottobre e novembre 15) in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi annualmente rivalutati per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento, nonché post fallimentari sino al progetto di riparto, in quanto il rapporto di lavoro risulta comprovato dalla documentazione allegata (buste paga e Certificazione unica), avente data certa poichè depositata contestualmente a ricorso monitorio. Con riferimento alla somma di cui si propone l'ammissione la stessa è stata determinata sulla scorta delle buste paga (imponibile fiscale: vale a dire l'importo al netto delle ritenute previdenziali) e sull'ammontare del TFR risultante dalla CU.						

Progetto di stato passivo creditori - CLSTV Srl

Tribunale ordinario di: Roma - G.D. : Dott.ssa Daniela Cavaliere - Fallimento: CLSTV Srl (524/2018)

Curatore: Avv. Domenico Barboni

Massa - Cron Data domanda Data Esame SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00022 06/09/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Gentili Stefano c/o avv. Sansoni Alessandro gntsf67b23h501h	18.521,04	0,00	18.521,04	0,00	0,00
Si propone l'ammissione come da domanda per euro 18.521,04, di cui euro 4.840,35 a titolo di TFR ed euro 2.400,00 a titolo di ultime 2 mensilità (settembre, ottobre15) in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi annualmente rivalutati per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento, nonché post fallimentari sino al progetto di riparto, in quanto il rapporto di lavoro risulta comprovato da decreto ingiuntivo munti o di decreto di esecutorietà ex art. 647 cpc in epoca anteriore al fallimento. Con riferimento alla somma a titolo di TFR e di ultime mensilità la stessa è stata determinata sulla scorta delle buste paga (imponibile fiscale: vale a dire l'importo al netto delle ritenute previdenziali) e sull'ammontare del TFR indicato nel ricorso monitorio.						
00-00023 06/09/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Burla Piero c/o avv. Sansoni Alessandro alessandrosansoni@legalmail.it brlpri56d11h501v	14.592,45	0,00	11.295,37	0,00	3.297,08
Si propone l'ammissione per la minor somma di euro 11.295,37 di cui euro 4.518,67 a titolo di TFR ed euro 2.725,80 a titolo di ultime 3 mensilità (novembre, dicembre 15 e gennaio 16) in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi annualmente rivalutati per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento, nonché post fallimentari sino al progetto di riparto, in quanto il rapporto di lavoro risulta comprovato dalla documentazione allegata (buste paga e Certificazione unica), avente data certa poichè depositata contestualmente a ricorso monitorio. Con riferimento alla somma di cui si propone l'ammissione la stessa è stata determinata sulla scorta delle buste paga (imponibile fiscale: vale a dire l'importo al netto delle ritenute previdenziali) e sull'ammontare del TFR risultante dalla CU.						
00-00024 06/09/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Iermano Massimo c/o avv. Sansoni Alessandro alessandrosansoni@legalmail.it rmnmsm78c24g942x	8.865,00	0,00	7.718,49	0,00	1.146,51
Si propone l'ammissione per la minor somma di euro 7.718,49 di cui euro 4.154,87 a titolo di TFR ed euro 2.283,62 a titolo di ultime 2 mensilità (agosto e settembre 15) in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi annualmente rivalutati per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento, nonché post fallimentari sino al progetto di riparto, in quanto il rapporto di lavoro risulta comprovato dalla documentazione allegata (buste paga e Certificazione unica), avente data certa poichè depositata contestualmente a ricorso monitorio. Con riferimento alla somma di cui si propone l'ammissione la stessa è stata determinata sulla scorta delle buste paga (imponibile fiscale: vale a dire l'importo al netto delle ritenute previdenziali) e sull'ammontare del TFR risultante dalla CU.						
00-00025 06/09/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Biscardi Nicola c/o avv. Sansoni Alessandro alessandrosansoni@legalmail.it bscncl70h17a345y	9.757,83	0,00	8.630,75	0,00	1.127,08
Si propone l'ammissione per la minor somma di euro 8.630,75 di cui euro 4.279,23 a titolo di TFR ed euro 2.015,35 a titolo di ultime 2 mensilità (agosto e settembre 15) in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi annualmente rivalutati per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento, nonché post fallimentari sino al progetto di riparto, in quanto il rapporto di lavoro risulta comprovato dalla documentazione allegata (buste paga e Certificazione unica), avente data certa poichè depositata contestualmente a ricorso monitorio. Con riferimento alla somma di cui si propone l'ammissione la stessa è stata determinata sulla scorta delle buste paga (imponibile fiscale: vale a dire l'importo al netto delle ritenute previdenziali) e sull'ammontare del TFR risultante dalla CU, al netto dell'acconto percepito, come risulta da accertamento giudiziale.						
00-00026 06/09/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Ranfi Daniele c/o avv. Sansoni Alessandro alessandrosansoni@legalmail.it rnfdni90b23h282t	9.035,86	0,00	8.424,39	0,00	611,47
Si propone l'ammissione per la minor somma di euro 8.424,39 di cui euro 2.790,11 a titolo di TFR ed euro 2.776,31 a titolo di ultime 3 mensilità (settembre ottobre e novembre 15) in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi annualmente rivalutati per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento, nonché post fallimentari sino al progetto di riparto, in quanto il rapporto di lavoro risulta comprovato dalla documentazione allegata (buste paga e Certificazione unica), avente data certa poichè depositata contestualmente a ricorso monitorio. Con riferimento alla somma di cui si propone l'ammissione la stessa è stata determinata sulla scorta delle buste paga (imponibile fiscale: vale a dire l'importo al netto delle ritenute previdenziali) e sull'ammontare del TFR risultante dalla CU.						

Progetto di stato passivo creditori - CLSTV Srl

Tribunale ordinario di: Roma - G.D. : Dott.ssa Daniela Cavaliere - Fallimento: CLSTV Srl (524/2018)

Curatore: Avv. Domenico Barboni

Massa - Cron Data domanda Data Esame SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00027 10/09/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Ritschl Alberto c/o avv. Salvago Gabriele gabrielesalvago@ordineavvocatiroma.org rtslrr75t16h501t	2.210,62	0,00	2.210,62	0,00	0,00
<p>Si propone l'ammissione come da domanda per euro 2.210,62, di cui euro 1.687,04 a titolo di TFR ed euro 523,58 a titolo di ultima mensilità in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi annualmente rivalutati per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento, nonché post fallimentari sino al progetto di riparto.</p> <p>Ed invero, pur non essendo il decreto ingiuntivo allegato munito di decreto di esecutorietà ex art. 647 cpc in epoca anteriore al fallimento e quindi non opponibile al fallimento, il credito risulta provato dalla ulteriore documentazione allegata (buste paga, CUD, lettera dimissioni) avente data certa anteriore al fallimento poichè depositata a corredo del ricorso monitorio, idonea a comprovare l'esistenza del rapporto di lavoro. Il quantum è stato determinato sulla scorta dei conteggi contenuti nella predetta documentazione detratto quanto già percepito dal creditore. Da ultimo, con riferimento all'imputazione della somma ricevuta in acconto si ritiene corretta la specificazione operata dal creditore in applicazione dell'art. 1174 c.c.</p>						
00-00028 10/09/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Licata Fabio c/o avv. Salvago Gabriele gabrielesalvago@ordineavvocatiroma.org lctfba71c13h501y	2.085,98	0,00	2.085,98	0,00	0,00
<p>Si propone l'ammissione come da domanda per euro 2.085,98, di cui euro 1.687,04 a titolo di TFR ed euro 523,58 a titolo di ultima mensilità in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi annualmente rivalutati per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento, nonché post fallimentari sino al progetto di riparto.</p> <p>Ed invero il credito risulta comprovato da decreto ingiuntivo munito di decreto di esecutorietà ex art. 647 cpc in epoca anteriore al fallimento e quindi opponibile al fallimento, Il quantum è stato determinato detraendo dall'importo indicato nel decreto ingiuntivo quanto già percepito dal creditore. Da ultimo, con riferimento all'imputazione della somma ricevuta in acconto si ritiene corretta la specificazione operata dal creditore in applicazione dell'art. 1174 c.c.</p>						
00-00029 10/09/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Scagliarini Marco c/o avv. Salvago Gabriele gabrielesalvago@ordineavvocatiroma.org scgmrc60a28h501e	2.137,50	0,00	2.137,50	0,00	0,00
<p>Si propone l'ammissione come da domanda per euro 2.137,50, di cui euro 1.583,34 a titolo di TFR ed euro 553,66 a titolo di mensilità di dicembre in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi annualmente rivalutati per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento, nonché post fallimentari sino al progetto di riparto.</p> <p>Ed invero il credito risulta comprovato da decreto ingiuntivo munito di decreto di esecutorietà ex art. 647 cpc in epoca anteriore al fallimento e quindi opponibile al fallimento, Il quantum è stato determinato detraendo dall'importo indicato nel decreto ingiuntivo quanto già percepito dal creditore. Da ultimo, con riferimento all'imputazione della somma ricevuta in acconto si ritiene corretta la specificazione operata dal creditore in applicazione dell'art. 1174 c.c. l</p>						
00-00030 10/09/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Cuccumini Marco c/o avv. Gabellini Spartaco rg@pec.studiogabellini.com ccmrc73l23d773x	6.480,69	0,00	6.480,69	0,00	0,00
<p>Si propone l'ammissione come da domanda per euro 6.480,69, di cui euro 416,25 a titolo di TFR, euro 2.821,11 a titolo di ultime 3 mensilità ed euro 529,02 a titolo di ratei 13 e 14, in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi annualmente rivalutati per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento, nonché post fallimentari sino al progetto di riparto.</p> <p>Ed invero il rapporto di lavoro intercorso tra le parti risulta comprovato dalla documentazione allegata avente data certa poichè depositata unitamente a ricorso ex art. 414 cpc (giudizio poi dichiarato estinto per intervenuto fallimento della resistente); con riferimento al quantum la somma risulta determinata sulla scorta degli analitici conteggi depositati in sede giudiziale, in misura da ritenersi congrua, avuto riguardo al contratto di lavoro sottoscritto.</p>						

Progetto di stato passivo creditori - CLSTV Srl

Tribunale ordinario di: Roma - G.D. : Dott.ssa Daniela Cavaliere - Fallimento: CLSTV Srl (524/2018)

Curatore: Avv. Domenico Barboni

Massa - Cron Data domanda Data Esame SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00031 10/09/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Monoscalco Mirko c/o avv. Borgognoni Fabio fabiorbognoni@ordineavvocatiroma.org mnsmrk77a19h501k	14.915,71	0,00	11.997,47	0,00	2.918,24
Si propone l'ammissione per euro 11.997,47 di cui euro 564,40 a titolo di TFR ed euro 7.862,86 a titolo di ultime 3 mensilità, in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi annualmente rivalutati per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento, nonché post fallimentari sino al progetto di riparto. Ed invero il credito risulta comprovato da sentenza definitiva e quindi opponibile al fallimento. Ciò in quanto, pur non essendo il titolo non ancora passato in giudicato, non consta allo scrivente la proposizione di appello avverso il provvedimento, né la curatela ha intenzione di proporre gravame, in assenza, peraltro, di qualsivoglia documentazione contabile della società fallita. Si propone l'esclusione della residua somma domandata a titolo di spese legali liquidate per difetto di legittimazione da parte del creditore, essendo stato l'importo liquidato in favore del legale antistatario, titolare del credito.						
00-00032 10/09/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Caponi Emiliano emiliano.caponi@oav.legalmail.it cpnmln78c19h501l	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Si propone l'ammissione per euro 1.500 in chirografo poichè il credito risulta comprovato dalla documentazione allegata, in particolare dal verbale di conciliazione munito di formula esecutiva nel quale viene pattuito il pagamento della predetta somma in favore del legale. Si propone l'esclusione del privilegio richiesto in quanto non dovuto.						
00-00033 11/09/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Partita iva creditore:	Arval Service Lease Italia spa arvicontenziosolegale@arval.legalmail.it 04911190488	0,00	22.614,89	0,00	0,00	22.614,89
Si propone il rigetto della domanda poichè il credito non risulta comprovato dalla documentazione allegata (contratto privo di data certa anteriore al fallimento, fatture e partitari di provenienza unilaterale) nè lo scrivente è in possesso della documentazione contabile della società.						
00-00034 10/09/2018 10/10/2018 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Galassetti Alessandro c/o avv. Sansoni Alessandro alessandrosansoni@legalmail.it glsln79a09h282r	12.538,78	0,00	8.826,73	0,00	3.712,05
Si propone l'ammissione per la minor somma di euro 8.826,73 di cui euro 2.123,63 a titolo di TFR ed euro 2.625,78 a titolo di ultime 3 mensilità (novembre e dicembre 15, gennaio 16) in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi annualmente rivalutati per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento, nonché post fallimentari sino al progetto di riparto, in quanto il rapporto di lavoro risulta comprovato dalla documentazione allegata (buste paga e Certificazione unica), avente data certa poichè depositata contestualmente a ricorso monitorio. Con riferimento alla somma di cui si propone l'ammissione la stessa è stata determinata sulla scorta delle buste paga (imponibile fiscale: vale a dire l'importo al netto delle ritenute previdenziali) e sull'ammontare del TFR risultante dalla CU.						
Totale		2.104.290,53	97.942,85	1.647.579,00	87.280,00	467.374,38